

COMPAG

informa

COMPAG
Federazione Nazionale Commercianti Prodotti per l'Agricoltura
Palazzo Affari Piazza della Costituzione, 8 - 40128 Bologna
info@compag.org www.compag.org

N° 1

IN QUESTO NUMERO

LE CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI

pag. 3



IL COMMERCIO DEI FERTILIZZANTI ORGANICI DI ORIGINE ANIMALE

pag. 4



AGROFARMACI

pag. 6



ISCRIVITI A COMPAG

Le nostre
iniziative

pag. 7



Fondo Est

assistenza sanitaria integrativa
commercio turismo servizi e settori affini

COMPAG INFORMA - N° 1
ANNO 11 - Gennaio 2013
€ 0,50



hussar
MAXX

**La sicurezza
del controllo.**

Libero in un solo colpo da tutte le infestanti.

 Bayer CropScience



Le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari

Un argomento che sta notevolmente preoccupando gli operatori e che richiede ulteriori approfondimenti

Le cessioni di prodotti agricoli sono regolate dal 24 ottobre 2012 dall'articolo 62 del D.L. n. 179/2012 il quale prevede tre prescrizioni: **1)** Obbligo del contratto in forma scritta; **2)** rispetto di determinati termini di pagamento; **3)** divieto di pratiche commerciali sleali. La disciplina si applica a tutti gli operatori economici che cedono a titolo oneroso prodotti agricoli (allegato 1, articolo 38, comma 3, del Trattato di funzionamento della Ue) ed alimentari (che possono essere ingeriti da esseri umani). Nell'elenco dei prodotti agricoli sono comprese anche delle categorie di beni che sono al limite tra produzione agricola ed industriale come i mangimi e le sementi. Relativamente ai beni oggetto di questa disciplina è importante anche la natura del prodotto se deteriorabile o non deteriorabile e ciò in relazione ai termini di pagamento. Per i primi il pagamento deve avvenire entro trenta giorni decorrenti dalla fine del mese di ricevimento della fattura, mentre per quelli non deteriorabili il termine è di sessanta giorni. Il contratto in forma scritta richiede sei elementi: la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e le modalità di pagamento. Questi elementi oltre che nel contratto in forma scritta possono in alternativa essere contenuti nei documenti di trasporto, negli ordini di acquisto o nella fattura. A nostro parere tali documenti devono essere formati antecedentemente o contestualmente alla consegna dei beni ed i dati richiesti devono essere contenuti in un unico documento. L'articolo 62 prevedeva la pena della nullità del contratto se non formulato nella forma scritta con l'indicazione dei

predetti elementi. L'articolo 36 bis del D.L. n. 179/2012 convertito nella legge n. 221/2012, ha abolito la pena della nullità. Ciò sta a significare che la transazione è comunque valida, in quanto la legge ora lo prevede e produce effetti tra le parti. L'assenza della nullità a norma di legge, esclude l'obbligo della applicazione dell'imposta di bollo sui contratti redatti comunque in forma scritta. Quindi dal 19 dicembre 2012 l'assenza del contratto per la cessione di prodotti agricoli e alimentari comporta soltanto l'applicazione della sanzione da 516 e 20.000 euro. Il pagamento dei prodotti agricoli ed alimentari deve essere effettuato entro i termini stabiliti dalla legge; in caso di inosservanza oltre alla applicazione degli interessi di mora, scatta la sanzione che va da 500 a 500.000 euro. Per il computo dei termini di pagamento è determinante la data di ricevimento della fattura presso l'acquirente essendo il debitore obbligato al rispetto dei termini e l'unico destinatario della sanzione. Se ad esempio la fattura è ricevuta in data 15 dicembre e la cessione riguarda un prodotto deteriorabile il pagamento deve essere eseguito entro il 30 gennaio successivo; se il bene non è deteriorabile il pagamento andrà eseguito entro il 1 marzo. L'acquirente potrà essere chiamato a fornire la prova del ricevimento della fattura. Se questa è stata trasmessa per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure via PEC, o se si tratta di

fattura elettronica la data è certa. Il ricevente potrà provare il ricevimento anche con il timbro della posta ordinaria. In assenza di questi elementi la fattura si intende ricevuta a mano e quindi nella data della fattura. Si ricorda infatti che ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. n. 633/72 la fattura si considera per emessa al momento della consegna alla controparte. L'applicazione degli interessi di mora è un diritto inderogabile del cedente, ma l'eventuale disapplicazione non è sanzionata.

ULTIME NOVITÀ

A seguito della emanazione della legge n. 221 del 2012 entrata in vigore il 19 dicembre scorso che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 179/2012 "Crescita bis", non è più necessario stipulare il contratto in forma scritta per le vendite di prodotti agricoli ed alimentari tra produttori agricoli. Di conseguenza non devono nemmeno essere rispettati i termini di pagamento. Pertanto integrando le disposizioni del D.M. n.199 del 19 ottobre 2012 con l'articolo 36 del D.L. n. 179/2012, i casi di es-



nero dagli obblighi sanciti dall'articolo 62 del D.L. n. 179/2012 sono i seguenti: **1)** Cessioni nei confronti di consumatori finali e cioè le persone fisiche che acquistano prodotti agricoli ed alimentari per scopi estranei alla attività imprenditoriale eventualmente svolta; **2)** le cessioni istantanee di prodotti medesimi con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito; **3)** conferimenti di prodotti agricoli e alimentari effettuati da imprenditori agricoli soci delle cooperative agricole; analoga esenzione sussiste per i passaggi dei prodotti agricoli alle organizzazioni di produttori (D. Lgs n. 102/2005) ed i conferimenti di prodotti ittici tra imprenditori ittici (articolo 4 D.Lgs 9 gennaio 2012, n. 4). Si tratta dei passaggi ad organismi associativi per i quali non viene stabilito

un prezzo finito al momento del passaggio, ma il corrispettivo è determinato generalmente dal bilancio della cooperativa. Pertanto non sarebbe possibile rispettare i termini di pagamento in quanto le somme pagate hanno natura di acconto e non di prezzo definitivo. **4)** I contratti conclusi fra imprenditori agricoli. Quest'ultima ipotesi è quella vigente dal 19 dicembre scorso ed ha un ambito di applicazione assai vasto. Infatti essa riguarda le cessioni tra imprese agricole. Si pensi da una azienda che produce cereali a li vende ad una impresa agricola di allevamento, oppure la vendita di prodotti agricoli e reflui zootecnici ad una impresa agricola che produce energia elettrica con un impianto da biogas, ecc. In questa fattispecie vi entrano anche le cessioni di prodotti agricoli da parte di cooperative agricole di acquisto, nei confronti di aziende agricole. Si tratta delle cosiddette cooperative che operano a monte della compagine sociale. Tali organismi associativi, ai sensi del comma 2, dell'articolo 1 del D.Lgs n. 228/2001 possono definirsi imprenditori agricoli se forniscono prevalentemente beni e servizi ad imprese agricole socie. Quando la cooperativa assume questa qualifica operando prevalentemente a favore degli imprenditori agricoli soci può cedere prodotti senza l'obbligo del contratto nella forma scritta e senza il rispetto dei termini di pagamento, anche nei confronti di altri agricoltori. Si ricorda che l'articolo 62 ha come ambito di applicazione le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari; spesso queste cooperative forniscono anche prodotti non agricoli (esempio concimi, carburanti, ecc.) oppure servizi per i quali la normativa sui contratti introdotta dall'articolo 62, non era comunque applicabile. Ovviamente tutti i settore sono interessati alle nuove disposizioni in materia di lotta contro i ritardi nei pagamenti (D.Lgs. n. 192 del 9 novembre 2012), ma questa disposizione non prevede l'irrogazione di sanzioni, ma dispone soltanto l'applicazione degli interessi di mora.

Gian Paolo Tosoni

Il commercio dei fertilizzanti organici di origine animale

La vendita dei fertilizzanti organici di origine animale vale a dire quei fertilizzanti che contengono proteine animali trasformate (PAT) e farine di carne richiede la registrazione della rivendita presso l'Usl di competenza territoriale.

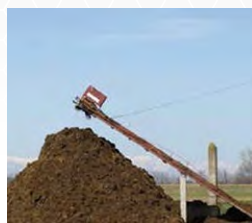
È una disposizione che si conosceva da tempo, basti pensare che il dispositivo che l'ha introdotta è il Regolamento n. 1069 del 2009, ma si aspettavano le indicazioni pratiche per l'applicazione. Ammettiamo di avere fatto una resistenza a questa applicazione perché la riteniamo effettivamente eccessiva nel caso specifico di aziende che rivendono dei prodotti confezionati secondo requisiti codificati da dispositivi di legge, che sono stati prodotti in stabilimenti riconosciuti dall'au-

torità sanitaria, che utilizzano sistemi di produzione confacenti a quanto prescritto dallo stesso Regolamento 1069/2009 e che devono indicare sull'etichetta il numero di registrazione dello stabilimento rilasciato dall'autorità sanitaria locale, dando garanzia agli intermediari e agli utilizzatori professionali che tale fertilizzante risponde ai requisiti di legge. Ma tutto questo non è ritenuto sufficiente per dare garanzia del fatto che questi prodotti che derivano da sostanze di origine animale

non vengano utilizzati come mangimi, infatti sono escluse dall'adempimento solamente quelle rivendite che immettono in commercio confezioni chiuse inferiori o uguali a 50kg. L'argomento non è affatto nuovo come abbiamo sottolineato all'inizio, infatti se ne era parlato al nostro convegno del 2010 quando avevamo chiamato a parlare il dott. Bonicelli funzionario della Regione Emilia Romagna ed esperto della materia.

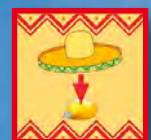
In quell'occasione si era anticipato, appunto, che le rivendite che immettono sul mercato fertilizzanti organici di origine animale, escluso lo stallatico, avrebbero dovuto essere registrate presso l'azienda sanitaria locale. Come dovrebbe avvenire la registrazione lo stabiliranno le regioni che dovranno indicare, magari attraverso un modulo pre-stampato da compilare, quali informazioni dovranno essere trasmesse. Alla domanda andrà allegata la plani-

metria dei locali realizzata da un tecnico abilitato. La registrazione non dovrebbe comportare ulteriori adempimenti in quanto servirebbe solamente per avere il controllo della situazione nel caso si verificassero delle situazioni di allarme e per prevenire il verificarsi di inconvenienti. Il condizionale però è d'obbligo perché una lettura letterale dei dispositivi in materia non esclude che si debba mantenere un registro per il carico e



lo scarico dei prodotti acquistati e venduti nonché dei riferimenti degli acquirenti. Su questo punto, per non restare nell'incertezza, sarebbe auspicabile una spiegazione da parte del ministero che precisasse che la registrazione delle vendite e degli acquisti non è necessaria. Ma il ministero sembra restio a scoprirsi perché nel caso di incidenti, potrebbe essere messo parte in causa dei cavilli interpretativi delle norme. ●

Berto Donati



SOMBRERO®

La migliore protezione per il seme di mais.



VERSIONE 2.0



Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute, per composizione e n° di registrazione riferirsi al catalogo o al sito internet.

SCOPRI I NUOVI VANTAGGI DEL PROGRAMMA SEMINE ANTICIPATE PIONEER

Per la prossima campagna di semina,

Pioneer Hi-Bred Italia propone a tutti i rivenditori di mezzi tecnici per l'agricoltura un'importante opportunità legata ai Programmi di Semina Anticipata®, con l'iniziativa promozionale **PIONEER PLUS**.



**TUTTI I VANTAGGI
DELLE SEMINE
ANTICIPATE PIONEER**

Con questa iniziativa, Pioneer metterà a disposizione di tutti i Rivenditori importanti opportunità economiche e gestionali, a sostegno della loro professionalità e in grado di favorire una più semplice ed immediata reperibilità dei prodotti della propria gamma varietale mais.

Coloro che aderiranno alle iniziative promozionali per il 2013, accederanno ad importanti vantaggi economici diretti ed immediati, garantendo nel contempo ai propri clienti maiscoltori una proposta sicuramente stimolante.

Attraverso questa importante iniziativa, infatti, gli agricoltori potranno beneficiare di ben tre grandi vantaggi:

- 1 - prodotti con eccellenti performance produttive, frutto della **NUOVA GENETICA PIONEER**;
- 2 - le **MIGLIORI INDICAZIONI TECNICHE** per il successo della coltura, con i servizi analitici offerti da Pioneer e la consulenza fornita dai Tecnici del **SERVIZIO AGRONOMICO**;
- 3 - un **IMPORTANTE VANTAGGIO ECONOMICO** per tutte le dosi di seme di mais acquistate attraverso i Programmi di Semina Anticipata Pioneer®.

Tutti coloro che aderiranno al Programma Semine Anticipate Pioneer potranno usufruire di questa straordinaria proposta tecnica ed economica e testare i grandi risultati degli ibridi della nuova piattaforma genetica per l'Italia: **P1733, P1649, P1535, P1211, P0837**.

Per i dettagli dell'iniziativa, La invitiamo a contattare il Tecnico Pioneer di zona o l'Ufficio Commerciale di Pioneer Hi-Bred Italia Srl (tel. 0372-841611).



Agrofarmaci

La dichiarazione annuale dei dati di vendita e le nuove disposizioni per la formazione

Cambiano le modalità di trasmissione dei dati di vendita ma non si sa ancora come, nonostante siamo già a metà gennaio e manchi poco più di un mese alla scadenza del 28 febbraio. E non è l'unica incertezza che nasce dalle disposizioni del dlgs 150/2012 già in vigore.

Dlgs 150/2012, art 16:

Le persone titolari di un'impresa commerciale o le società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, in via telematica al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, o su supporto magnetico all'Autorità regionale competente, la scheda informativa sui dati di vendita secondo modalità tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Detta scheda si riferisce alle vendite effettuate esclusivamente all'utilizzatore finale.

via telematica.

Un'altra osservazione riguarda il fatto che i dati possono essere inviati direttamente al Sian del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali oppure all'Autorità regionale competente, una duplice scelta probabilmente per venire incontro a quelle regioni che dal 2001 non sono state in grado di dotarsi degli strumenti necessari per la



ricezione e la gestione dei dati. Questo si presta a due tipi di considerazioni:

1. Probabilmente le regioni dovranno emanare un documento che precisi dove e come inviare i dati.
2. La raccolta dei dati di vendita serve per fini statistici per sapere quanti e quali fitosanitari vengono utilizzati in Italia e dove, con riferimento alla classe tossicologica e ambientale. Ma l'obiettivo principale consiste nell'indirizzare le regioni nei loro piani di controllo sul territorio. Ora i dati dalle regioni sono inviati al Sian, qui

vengono elaborati e tornano alle regioni che li utilizzano per effettuare i controlli. Tutto questo non avviene in tempo reale ma vi è una sfasatura di circa 2 anni, i dati ministeriali sono pubblicati due anni dopo il loro effettivo utilizzo. Inoltre diversi dati inviati dalle rivendite presentano degli errori ad esempio si può verificare non vi sia corrispondenza tra il nome del prodotto e il numero di registrazione. È un'eventualità quest'ultima tutt'altro che rara e si può verificare per errore dell'operatore commerciale ma anche perché a volte il nome del prodotto commerciale viene cambiato mantenendo lo stesso numero di registrazione. Può anche succedere che sia dichiarata la vendita di un prodotto che era già stato

revocato. In tutti questi casi di incongruenza il cervellone del ministero scarta il dato perché risulta obiettivamente difficile rincorrere il punto dove l'errore si sarebbe verificato. Questo ci fa ritenere che il percorso regione - stato - regione è obiettivamente lungo e forse non perfettamente corrispondente agli obiettivi perché alla fine molti dati sono scartati.

Per ritornare alle modalità di trasmissione dei dati di vendita, nelle more del ministero circa l'emanazione del decreto indicante i nuovi criteri, consi-

gliamo di procedere secondo le vecchie procedure stabilite dalla propria regione e applicarle ormai da 11 anni.

Formazione

Il 26 novembre 2013 è la data da ricordare perché è la scadenza entro la quale le autorità regionali incaricate dovranno adottare le misure per rendere operative le nuove disposizioni sul sistema di formazione. Molti già lo sanno ma non sempre le informazioni sono chiare, va pertanto ribadito che dal 26 novembre 2013 potranno richiedere il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita solo i possessori di laurea o diploma attinenti il settore agrario, biologico, medico, veterinario e chimico, dopo aver seguito un corso di formazione specifico. Mentre tutti coloro che a quella data possiedono un certificato di abilitazione alla vendita potranno rinnovarlo alla scadenza (in possesso di diploma o meno), solo in seguito alla partecipazione ad un corso di formazione riconosciuto dall'autorità regionale preposta.

Un'ultima osservazione riguarda il fatto che tra le prescrizioni di vendita il dlgs 150/2012 stabilisce che a partire da 26 novembre 2015, nel punto vendita debba sempre essere presente almeno una persona formata e quindi in possesso dell'abilitazione alla vendita che possa dare le dovute informazioni agli utilizzatori finali. In sostanza in una rivendita devono essere presenti almeno due persone in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, pertanto quelle attività commerciali che al momento non rispettano queste condizioni, rivendite con una sola persona in possesso dell'abilitazione e dipendenti privi di diploma/laurea in discipline specifiche, potrebbero avere la convenienza ad anticipare l'applicazione delle disposizioni che diverranno operative dopo il 26 novembre 2013. ●

ISCRIVITI A COMPAG

Le nostre iniziative

L'azione presso la Commissione Europea contro la legge emanata nel luglio 2009 che attribuisce ai consorzi agrari la condizione di mutualità prevalente indipendentemente dal fatto che rispettino i requisiti previsti dal codice civile. Sappiamo infatti che per la stessa natura dei consorzi agrari tali requisiti non sono rispettati. In queste settimane il Governo dovrà dare ragione del vantaggio, inquadrabile in un aiuto di stato attraverso consistenti sgravi fiscali, che di fatto ha deciso di dare a questo gruppo di aziende.

Azione contro le revoche retroattive degli agrofarmaci.

I Servizi forniti

Informazione puntuale ed aggiornata in linea con la pubblicazione in gazzetta ufficiale sulle disposizioni europee ed italiane relative alla revoca, sospensione, proroga e modifiche d'impiego degli agrofarmaci.

Servizio di controllo degli elenchi dei prodotti giacenti in magazzino per verificare la presenza di prodotti scaduti o sospesi

Informazione puntuale ed aggiornata in linea con la pubblicazione in gazzetta ufficiale sulle disposizioni europee ed italiane relative alla revoca, sospensione, proroga e modifiche d'impiego dei biocidi

Informazione settimanale sul mercato dei cereali con notizie dai principali mercati europei e americani. servizio a pagamento

LE ATTIVITÀ SVOLTE

- Azione sindacale sulle norme riguardanti l'immissione in commercio degli agrofarmaci ed i problemi sulle importazioni parallele a livello nazionale ed europeo.
- Azione sindacale sulle norme riguardanti l'utilizzo sostenibile degli agrofarmaci.
- Informazione ed assistenza sulle revoche dei prodotti fitosanitari e fertilizzanti.
- Informazione ed assistenza su variazioni di etichetta

- per fitosanitari e fertilizzanti.
- Intervento e relative informazioni agli associati sulle modifiche della legge che regolamenta l'immissione sul mercato dei fertilizzanti.
- Supporto per i servizi di assistenza al cliente quali l'organizzazione dei corsi per il rinnovo/rilascio del patentino degli agricoltori.
- Informazioni e consigli pratici sul tema della sicurezza alimentare.
- Informazioni e consigli pratici sul tema della sicu-

- rezza sui luoghi di lavoro.
- Iniziative verso le istituzioni e l'industria di trasformazione per le problematiche legate agli accordi di filiera.
- Manuale sul modello HACCP (Reg. 183/2005 e Reg. 852/2004) per le rivendite di mangimi e lo stoccaggio di cereali e oleaginosi (servizio a pagamento)

La quota associativa di 400 € potrà essere versata mediante bonifico presso la CASSA DI RISPARMIO spa in BOLOGNA, filiale Fiera - Bologna, IBAN: IT49 R063 8502 4611 0000 0003 490 intestato a Compag.

**LA QUOTA DI INGRESSO
PER I NUOVI SOCI
È SCONTATA
CHIEDI INFORMAZIONI 051 519306**



**FEDERAZIONE NAZIONALE COMMERCianti
PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA**

COMPAG
informa

Direttore responsabile:
Vittorio Ticciati

Editore:
Compag Servizi s.r.l.
Piazza della Costituzione, 8
40128 - Bologna

ROC
Prot. n. 14270 del 12/04/2012

Redazione:
Piazza della Costituzione, 8
40128 - Bologna,
Tel. 051 519306
Fax 051 353234
info@compag.org

Impaginazione
Alberto Barbon
Cerea (VR)

Stampa
Grafiche Stella
S. Pietro di Legnago (VR)

Periodicità
Anno 11 - Gennaio 2013
Numero 1



arrocco

mossa vincente

Tenero
Panificabile
Superiore



CONSORZIO
NAZIONALE
SEMENTI



AdaglioSementi



- Frumento tenero panificabile superiore a granella rossa
- Eccellenza nella produttività
- Imbattibile resistenza all'allettamento
- Varietà alternativa

Limagrain Italia S.p.A.
Via Caduti sul lavoro, 5
43011 Busseto (PR)
Tel. 0524 931811 - Fax 0524 92669
limagrainitalia@limagrain.com



www.youtube.com/user/lgseedsitalia

www.facebook.com/lgseeds.it



Breeding your profit